

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 4300 / 12.11.2017

Pos. Coll. e Coord. n. 10 27 FEB. 2017

ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE

Dipartimento Regionale delle attività produttive

(rif. Nota 4161/29 del 26 gennaio 2017 --

servizio 2 -- industria e programmazione negoziata)

PALERMO

Oggetto: Contratto di Programma tra Ministero delle attività produttive (oggi Mi.S.E.) - Direzione Generale per il Coordinamento degli Incentivi alla Imprese (oggi : Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese) e le Società FIAT Auto S.p.A. ed Elais S.C.p.a. stipulato il 19 febbraio 2006.

1. Nella nota in riferimento si rappresenta che con nota Ministero dello sviluppo economico 4 ottobre 2016 n. 93297 è stato richiesto al Dipartimento richiedente il trasferimento delle somme di competenza regionale, relative al Contratto di Programma 19 Febbraio 2006.

Il richiesto pagamento non è stato però effettuato per le motivazioni già esplicitate nella nota 9 ottobre 2014, n. 55318, poi ribadite nella nota 7 ottobre 2016 n. 50736, e sostanzialmente riconducibili ad una inadempienza contrattuale della Società Fiat Auto S.P.A., consistente in particolare nella "cessazione della propria attività presso lo stabilimento ubicato nell'agglomerato industriale di Termini Imerese (...) avvenuta in data 31 dicembre 2011 (mentre l'obbligo contrattuale prevedeva l'attività almeno fino al 28 febbraio 2013), nonché la violazione contrattuale relativamente all'obbligo di comunicazione da parte della predetta Società ...".

Tali inadempimenti, ritiene il richiedente, comporterebbero "l'attivazione della procedura di revoca delle agevolazioni concesse ex punto 1.dell'art. 4 (Gestione) della Convenzione Mise

/Regione Siciliana.”

Viene inoltre sottolineato che la predetta società ha distolto (per cessazione attività) *“dall’uso previsto le immobilizzazioni materiali ed immateriali agevolate prima dei 5 anni (28 febbraio 2013) dalla relativa ultimazioni (29 febbraio 2008)”* e che tale comportamento risulta sanzionato dal Contratto di Programma (punto 6.1.2) che prevede nel caso *“in cui la conoscenza del fatto (...) derivi non da comunicazione (...) ma da altre vie (...) la revoca non debba essere solo parziale ma bensì commisurata all’intero contributo concesso a fronte del programma approvato.”*

In riscontro alle motivazioni addotte dal Dipartimento Regionale a sostegno del mancato pagamento della quota di competenza regionale, come sopra brevemente riportate, il Mi.S.E. con la nota 23.11.2016, n.14522, pur ritenendo che nella vicenda in esame si possa configurare l’ipotesi della revoca parziale, ha comunicato - esplicitandone le ragioni - di avere comunque *“provveduto ad adottare il provvedimento di concessione definitiva delle agevolazioni ... per l’intero programma di investimento ... con riduzione delle agevolazioni precedentemente concesse”*.

Ciò premesso, sulla questione rappresentata, viene chiesto l’avviso dell’Ufficio.

2. Va preliminarmente osservato che questo Ufficio è istituzionalmente competente a rendere pareri su specifici quesiti di diritto di carattere generale, o su questioni interpretative e/o applicative relative a norme regionali di fonte legislativa o regolamentare, e non anche a svolgere ulteriori attività riconducibili esclusivamente alle competenze della amministrazione attiva quale la valutazione ex ante o ex post di atti di gestione, e come nel caso di specie, di accordi contrattuali.

Ciò premesso, nello spirito di fattiva collaborazione tra Dipartimenti regionali, si rassegna quanto segue.

Il finanziamento di cui si discute risulta essere regolato in primo luogo dal contratto di programma stipulato il 19 febbraio 2006 tra la Direzione generale per il Coordinamento degli incentivi alle Imprese del Ministero delle attività produttive e le Società del Gruppo Fiat – Fiat auto S.p.a. e Elasis S.c.p.a..

Tale accordo stabilisce, tra le altre cose, anche la modalità di erogazione del finanziamento e dell’adozione del decreto di concessione definitiva, gli obblighi a carico dell’impresa finanziata nonché i casi di revoca parziale o totale del finanziamento.

A seguito di apposita deliberazione della Giunta regionale 27 gennaio 2003, n. 16 è stata successivamente sottoscritta in data 12 aprile 2007 una convenzione tra il Ministero firmatario e il Dipartimento regionale industria (oggi Dipartimento attività produttive) con la quale vengono disciplinate le modalità e i tempi di partecipazione della Regione siciliana al co-finanziamento a diversi contratti di programma, tra i quali quello in esame.

In particolare l'art. 4 assegna unicamente al Ministero dello sviluppo economico la gestione, il monitoraggio, la certificazione della spesa e il controllo finanziario del contratto di programma, e lo stesso Ministero assume l'impegno di comunicare ai Dipartimenti competenti l'avvio di eventuali procedimenti di revoca che possano incidere sulla quota di cofinanziamento. Nessun potere di controllo, di verifica dell'esecuzione degli accordi contrattuali, sembra essere stato riconosciuto esplicitamente in capo al Dipartimento regionale.

L'art. 5 prevede, inoltre, che la somma a carico della Regione siciliana debba essere versata non direttamente alla società beneficiaria ma "alla contabilità speciale" aperta presso la tesoreria provinciale dello Stato, intestata al Ministero dello sviluppo economico.

Il Ministero in argomento, pur tenendo conto delle ipotesi di inadempimento e conseguente revoca del finanziamento profilate da codesto Richiedente, ha comunque ritenuto pur riducendo la somma inizialmente concessa di procedere all'adozione del provvedimento di finanziamento finale, per una somma totale comprensiva anche della quota a carico dell'Amministrazione regionale.

Il mancato versamento della quota a carico del Dipartimento regionale non sembra invero - *prima facie* - dare luogo a particolari forme sanzionatorie, avendo come unica conseguenza quella prevista dall'art.5, ultimo comma, della citata convenzione del 2007, e cioè che "*in caso di mancato versamento il Ministero provvederà alle erogazioni dei contributi ... limitatamente alla quota di propria competenza*", e quindi la riduzione in quota parte del finanziamento.

Si suggerisce, tuttavia stante la delicatezza della vicenda - che ha determinato nel tempo un ampio confronto tra l'Impresa, il Governo e le Amministrazioni interessate, e le cui conseguenze sembrano potersi estendersi, come ricavabile dalla citata nota M.I.S.E. 23 novembre 2016, anche al successivo accordo sottoscritto tra *Fiat auto* e il gruppo *Metec*, il quale con la sua partecipata *Blutec* ha acquisito il ramo di azienda "... *comprensivo dello stabilimento di Termini Imerese e della totalità dei dipendenti impiegati nello stabilimento*

stesso” - e la possibilità che la società destinataria instauri in ogni caso un contenzioso per ottenere quanto già riconosciuto dal Ministero, di avviare un tavolo tecnico tra le parti coinvolte onde valutare la fattibilità concreta di ulteriori percorribili soluzioni.

Nelle considerazioni suesposte è il parere di questo Ufficio.

Ai sensi dell'art. 15,co.2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998,n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.

Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS.

Avv. Marina Miceli/ avv. Gianluigi Amico



L'AVVOCATO GENERALE



(Cons. Romeo Palma)

